

*Una voce.* Quanti sono?

CIMORELLI. Sono molti. Prego perciò l'onorevole ministro di accettare la mia proposta.

PRESIDENTE. Su questo stesso articolo l'onorevole Berenini ha presentato il seguente emendamento:

« *Alle ultime parole: o conseguiranno la laurea, sostituire: la laurea all'attuazione della presente legge.*

« Berenini, Miliani, De Gennaro, Cannavina, Pini, Pietravalle, Rondani, De Cesare, Messedaglia, Giuliani, Cerulli, Leone, Larizza, Giaccone, Morelli, Fara, Bolognese, Caputi, Samoggia, Paparo, De Amicis, Solidati Tiburzi, De Nicola, Pescetti, Paniè, Malcangi, Carboni-Boj, Casalini Giulio, Sighieri, Carboni Vincenzo, Carcassi, Abozzi, Pellegrino, Loero, Canevari, Alessio Giovanni, Coris, Buccelli, Molina, Scano, Celesia, Dentice, Di Stefano, Agnini ».

BERENINI. Il mio concetto è chiaro: restringere, non estendere.

PRESIDENTE. L'onorevole Dentice propone questa aggiunta:

« *Aggiungere:*

« È altresì applicabile la stessa disposizione a quei funzionari, che anteriormente alla pubblicazione della detta legge avevano conseguito il diploma di notaio e procuratore ».

L'onorevole Dentice ha facoltà di svolgere la sua proposta.

DENTICE. Onorevole ministro, in questo concetto esplicativo della laurea conseguita credo che ci sia un equivoco, perchè il privilegio che si dava ai cancellieri forniti della laurea risale alla prima legge del 1865. Solamente la legge del 1903 coll'articolo 9 venne ad abolire il noto vantaggio della promozione anticipata per i cancellieri, che si trovano nella favorevole condizione di esser forniti della laurea. È venuta poi la legge del 1907 ed ha ripristinato di nuovo il beneficio per coloro che si trovavano forniti della laurea in giurisprudenza. Ora per le disposizioni che contiene questo articolo di legge, io credo che bisognerebbe comprendere anche i diplomati notari o procuratori. Ed aggiungo: perchè non si tratta di laureati ma di diplomati per esercitare le professioni di notaio o di procuratore, non per questo hanno frequentato meno bene l'Università ed ottenuti i diplomi? Anzi per i cancellieri che hanno il diploma di notaio

e di procuratore basterà ricordare che con questo titolo essi hanno la facoltà di essere nominati vice-pretori ed anche giudici mandamentali, secondo il disegno di legge che l'onorevole Fani aveva presentato. Ora, se il notaio o procuratore può diventare giudice mandamentale o almeno vice pretore, credo che sia giusto che abbia anche la facoltà e goda dei privilegi di coloro che si trovano ad avere conseguita la laurea in giurisprudenza.

La differenza in più tra la laurea in giurisprudenza ed il diploma di notaio e procuratore non è che questa, l'aggiunta di cognizioni teoriche, le quali non servono certo per la funzione di cancelliere, ma invece possono essere utili per la professione di avvocato o per l'altra di futuri impiegati dell'amministrazione centrale dello Stato o di professori di Università.

In questo stato di cose io credo che sarebbe vera ingiustizia il non tenere presente questa duplice distinzione. E in ogni caso non darei corso alla proposta del collega Berenini, perchè per lo meno essendo essi iscritti alla Università ed avendo ottenuto già il diploma di notaio e di procuratore possono avere il beneficio di ottenere agevolmente la laurea, e quindi essere messi nella istessa condizione, in cui si trovano i laureati.

Quindi io chieggo che il ministro accetti il mio articolo aggiuntivo, o subordinatamente chieggo che rimanga l'articolo così com'è nell'ultimo testo, al fine di mettere coloro che si trovano in questa condizione, di essere pareggiati nei diritti e privilegi agli altri che, come loro, hanno acquistata la laurea attraverso studi lunghi e laboriosi.

ALESSIO GIOVANNI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli, onorevole Alessio. E mancano solo sette minuti a mezzogiorno! (*Si ride*).

ALESSIO GIOVANNI. Pregherei il ministro e l'onorevole Berenini di volere nello emendamento in cui si dice: « conseguiranno la laurea alla attuazione della presente legge », sostituire: « conseguiranno la laurea entro l'anno scolastico dalla attuazione della presente legge ». Altrimenti la disposizione non è chiara.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare, onorevole ministro guardasigilli.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Vediamo di uscire anche da questa questione.